

FLASH NEWS

[Home](#)
[Politica](#)
[NEWSLOT / VLT](#)
[SCOMMESSE](#)
[ONLINE](#)
[LOTTERIE](#)
[Mobile Gaming](#)
[LOGIN](#) | [REGISTER](#)
[CRONACHE](#)
[ESTERI](#)
[IPPICA](#)
[VIDEOGIOCHI](#)
[BINGO](#)
[NORMATIVA](#)
[NEWSLETTER](#)
[CALENDARIO EVENTI](#)
[FOTOGALLERY](#)
[SENTENZE/EXTRA](#)


Tar Lombardia: Studio Cardia, "Accolto principio fondamentale"


 Categoria principale: [Newslot /](#)

Creato Giovedì, 30 Ottobre 2014

Data

Vlt 18:57 pubblicazione

Scritto da Redazione

GiocoNews.it

La pronuncia completa del Tar Lombardia



Nel [decreto del Tar Lombardia](#) emesso dal **Presidente della prima sezione, Francesco Mariuzzo**, viene accolta una specifica eccezione relativa alla competenza del sindaco in merito alla limitazione dell'esercizio degli apparecchi. Un verdetto che ottiene lo stesso effetto di quelli emanati nei giorni scorsi in favore di due concessionari, ma ottenuto sulla base di [motivazioni diverse](#), nonostante la pronuncia sia stata emessa nello stesso momento. Come rilevano dallo

Studio legale Cardia che si ha seguito il ricorso della Bingo Plus: "Prendiamo atto che il decreto è datato 28 ottobre, quindi nella stessa dei decreti diffusi ieri e riportati sulla stampa", osservano i legali.

"E' importante tuttavia evidenziare come nelle motivazioni venga citato l'articolo 50 comma 7 (del Dlgs 267/200, Ndr), spiegando che questo concede ai sindaci un potere riferito esclusivamente agli orari di apertura degli esercizi commerciali e che pertanto non può influire sull'orario di accensione degli apparecchi".

[Tweet](#)
[Pin it](#)
[Share](#)
[Tweet](#)

LOG IN

Nome utente

Password

 Ricordami

- [Password dimenticata?](#)
- [Nome utente dimenticato?](#)